

**IL VICE DIRETTORE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO l'articolo 2 della Legge 30 Luglio 2018 n. 93, così come sostituito dall'articolo 23 della Legge 30 maggio 2019 n. 88;

VISTA la Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m. (Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino) e in particolare l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il testo del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino denominato "Aggiornamento Regolamento sulle procedure di alimentazione e tenuta dell'Anagrafica Debitori",

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2023-05 che entra in vigore in data odierna.

San Marino, 22 dicembre 2023

Firmato: **IL VICE DIRETTORE**
Dott. Daniele Bernardi



**AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SULLE
PROCEDURE DI ALIMENTAZIONE E TENUTA
DELL'ANAGRAFICA DEBITORI**

anno 2023/ numero 05

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
TITOLO I FONTI LEGISLATIVE E DEFINIZIONI	3
Articolo I.I.1 - Fonti legislative.....	3
Articolo I.I.2 - Definizioni.....	3
PARTE II ANAGRAFICA DEBITORI	3
TITOLO I CRITERI E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ANAGRAFICA DEBITORI	3
Articolo II.I.2 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nell'Anagrafica Debitori.....	3
Articolo II.I.3 – Modalità di esclusione delle cartelle esattoriali o dei tributi oggetto di ricorso in via giurisdizionale	4
TITOLO II RETTIFICHE DELLE INFORMAZIONI DELL'ANAGRAFICA DEBITORI.....	5
Articolo II.II.3 – Rettifica e/o cancellazione di errori materiali	5

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
Fonti legislative e definizioni

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 30 luglio 2018 n. 93, così come sostituito dall'articolo 23 della Legge 30 maggio 2019 n. 88, ed in virtù dei poteri regolamentari della Banca Centrale previsti dall'articolo 30 della Legge 29 giugno 2005 n.96.

Articolo I.I.2 - Definizioni

1. Ai punti 1., 5. e 6. del comma 1 dell'Articolo I.I.2 vengono aggiunte le parole “e ss.mm. e ii.” dopo la frase “Legge 25 maggio 2004 n.70”.

2. Al punto 4. del comma 1 dell'Articolo I.I.2 viene aggiunta la frase “e ss.mm. e ii e dal Decreto 24 marzo 2004 n. 39” dopo la frase “Legge 25 maggio 2004 n.70”.

3. Al punto 8. del comma 1 dell'Articolo I.I.2 gli “accordi di pagamento o piani di rientro” sono sostituiti da “promessa di pagamento”; dopo le parole “dall'articolo” la frase “64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 sostituito dall'art.3 del Decreto Legge 27 giugno 2018 n.75” viene sostituita da “34 bis della Legge 25 maggio 2004 n.70”.

PARTE II
ANAGRAFICA DEBITORI

Titolo I
Criteria e modalità di formazione dell'Anagrafica Debitori

Articolo II.I.1 – Frequenza di formazione e pubblicazione dell'Anagrafica Debitori

All'Articolo II.I.1 viene aggiunto il seguente comma 2:

2. L'anagrafica debitori già pubblicata può essere oggetto di rettifica mensile a partire dal 31 marzo dell'anno di pubblicazione per le cause di cui alla Parte II del Titolo II, in relazione alle risultanze del mese precedente.

Articolo II.I.2 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nell'Anagrafica Debitori

1. il punto a) del comma 2 dell'Articolo II.I.2 è così sostituito:

a) sono oggetto di dilazione o PROMESSA DI PAGAMENTO che non abbiano al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione alcuna rata scaduta e impagata;

2. Il punto b) del comma 2 dell'Articolo II.I.2 viene totalmente cancellato.

3. Al comma 5 dell'Articolo II.I.2, dopo la frase “*Non sono oggetto di pubblicazione i debiti relativi a soggetti deceduti e a società o enti radiati*”, viene aggiunta la seguente frase “*come risultanti dalle banche dati in uso al DIPARTIMENTO ESATTORIALE.*”

Articolo II.I.3 – Modalità di esclusione delle cartelle esattoriali o dei tributi oggetto di ricorso in via giurisdizionale

1. Il comma 2 dell'Articolo II.I.3 è totalmente cancellato.
2. Per effetto della cancellazione del comma 2 dell'Articolo II.I.3, il comma 3 viene ridefinito quale comma 2, e la frase “*Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti*” viene così sostituita “*Fatto salvo quanto previsto al comma precedente*”.

Articolo II.I.4 – Informazioni che compongono l'Anagrafica Debitori

1. l'Articolo II.I.4 viene così sostituito:

1. L'ANAGRAFICA DEBITORI contiene le seguenti informazioni in relazione al DEBITORE ed al proprio debito esattoriale:

- a) *nome, cognome o denominazione e codice identificativo (Codice ISS e/ o Codice Operatore Economico) del DEBITORE;*
- b) *ammontare del DEBITO ESATTORIALE;*
- c) *evidenza dell'esistenza di procedure concorsuali in essere;*
- d) *nel caso di persone giuridiche, evidenza di procedure di liquidazione volontaria o d'ufficio in essere;*
- e) *su richiesta del DEBITORE menzione dell'avvenuto pagamento integrale del debito esattoriale o della regolarizzazione dei piani di rientro esistenti, avvenuti dopo il 15 gennaio ed entro il 15 febbraio dell'anno di pubblicazione;*
- f) *su richiesta del DEBITORE, menzione dell'avvenuta formalizzazione di una DILAZIONE o PROMESSA DI PAGAMENTO per l'intero DEBITO ESATTORIALE avvenuta dal 1° gennaio al 15 febbraio dell'anno di pubblicazione.*

2. *Le predette informazioni, di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente comma 1, sono ricavate da quelle contenute nel ruolo di riscossione emesso dall' Ente Impositore integrate con le informazioni acquisite dal DIPARTIMENTO ESATTORIALE nel corso del processo di riscossione anche con l'integrazione telematica con le banche dati della Pubblica Amministrazione.*

3. *Fatto salvo quanto previsto al successivo Titolo II, nonché nella successiva Parte III, non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione del DEBITO ESATTORIALE da iscrivere nell'ANAGRAFICA DEBITORI:*

- a) *i pagamenti eseguiti dopo il 15 gennaio dell'anno di pubblicazione;*
- b) *le disposizioni di scarico per pagamento da parte degli Enti Impositori pervenute dopo il 15 gennaio dell'anno di pubblicazione;*
- c) *le DILAZIONI e le PROMESSE DI PAGAMENTO formalizzate dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione fatto salvo quanto indicato al precedente Articolo II.I.4, comma 1 lett. e) e f);*
- d) *le comunicazioni di pendenza di ricorso pervenute dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione.*

Titolo II

Rettifiche delle informazioni dell'Anagrafica Debitori

Articolo II.II.1 – Cancellazione per avvenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo o per effetto di discarico

1. Al comma 1 dell'Articolo II.II.1 viene cancellata la parola “*solo*” prima della frase “*previo pagamento integrale*”.
2. Il comma 3 dell'Articolo II.II.1 è così sostituito:
3. Il DEBITORE può richiedere la cancellazione del proprio nominativo dall'ANAGRAFICA DEBITORI già pubblicata, quando, a seguito di discarichi disposti dall'Ente per errore nell'iscrizione a ruolo, l'ammontare aggiornato del DEBITO ESATTORIALE risulta inferiore all'importo euro 50.000,00. Qualora anche dopo l'esecuzione del discarico l'ammontare del DEBITO ESATTORIALE rimanga superiore ad euro 50.000,00 il DEBITORE ha comunque facoltà di richiedere l'aggiornamento dell'ammontare del DEBITO ESATTORIALE pubblicato.
3. All'Articolo II.II.1 viene aggiunto il comma 4, nel quale viene inserita la seguente frase:
4. *Nei casi in cui il discarico sia originato dal pagamento presso l'Ente Impositore delle somme che compongono il debito esattoriale, si applica quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.*

Articolo II.II.2 – Cancellazione per avvenuta sottoscrizione di dilazione di pagamento o promessa di pagamento

1. Il titolo dell'Articolo II.II.2 viene così modificato:

Articolo II.II.2 – Cancellazione per avvenuta sottoscrizione di dilazione di pagamento o promessa di pagamento

2. L'Articolo II.II.2 viene così sostituito:

1. Il DEBITORE può richiedere al DIPARTIMENTO ESATTORIALE la cancellazione del proprio nominativo dall'ANAGRAFICA DEBITORI già pubblicata, qualora sottoscriva per l'intero debito esattoriale una DILAZIONE o una PROMESSA DI PAGAMENTO e non risultino rate scadute e impagate.

Articolo II.II.3 – Rettifica e/o cancellazione di errori materiali

1. Al comma 2. dell'Articolo II.II.3, dopo la parola “*previa*” la parola “*autorizzazione*” viene sostituita dalla parola “*richiesta*”.

Articolo III.I.3 - Norme transitorie

1. L'Articolo III.I.3 è totalmente abrogato.